

DELIBERAZIONE 27 NOVEMBRE 2018

606/2018/R/EEL

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DEGLI ONERI NUCLEARI.
DETERMINAZIONE A PREVENTIVO DEGLI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1043^a riunione del 27 novembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom (di seguito: decreto legislativo 230/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito: decreto legislativo 50/16);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge di stabilità 2018);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.a. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 632/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 632/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 10 aprile 2014, 168/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 194/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2015, 374/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 454/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 381/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 381/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2017, 442/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2018, 459/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 459/2018/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 novembre 2011, 43/11 (di seguito: documento per la consultazione 43/11);
- la comunicazione dell’Autorità prot. AO/R05/3238, del 29 luglio 2005 (di seguito: comunicazione 29 luglio 2005);
- la comunicazione di Sogin del 31 ottobre 2016 (prot. Autorità 31229 del 31 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2016);
- le comunicazioni dell’Autorità prot. 35869 del 2 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2016), prot. 4167 del 13 febbraio 2017, prot. 42023 del 28 dicembre 2017 (di seguito: comunicazione 28 dicembre 2017), prot. 3312 del 5 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 5 febbraio 2018);
- le comunicazioni di Sogin all’Autorità:
 - prot. 71791 del 16 novembre 2017 (prot. Autorità 37851 del 20 novembre 2017) (di seguito: comunicazione 16 novembre 2017);
 - prot. 79701 del 22 dicembre 2017 (prot. Autorità 41952 del 27 dicembre 2017) (di seguito: comunicazione 22 dicembre 2017);
 - prot. 9051 del 14 febbraio 2018 (prot. Autorità 4351 del 15 febbraio 2018) (di seguito: comunicazione 14 febbraio 2018);
 - prot. 13978 del 2 marzo 2018 (prot. Autorità 9134 del 13 marzo 2018) (di seguito: comunicazione 2 marzo 2018);
 - prot. 26919 del 24 aprile 2018 (prot. Autorità 14086 del 27 aprile 2018) (di seguito: comunicazione 24 aprile 2018);
 - prot. 29431 del 9 maggio 2018 (prot. Autorità 15146 del 10 maggio 2018) (di seguito: comunicazione 9 maggio 2018);
 - prot. 35696 del 5 giugno 2018 (prot. Autorità 17779 del 5 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 5 giugno 2018);

- prot. 36653 dell'8 giugno 2018 (prot. Autorità 18153 dell'8 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 8 giugno 2018);
- 21 giugno 2018 (prot. Autorità 19192 del 21 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 21 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include, tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- con comunicazione 29 luglio 2005, l'Autorità ha trasmesso, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, per conoscenza, a Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari);
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 prevede, inoltre, che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con la deliberazione 194/2013/R/eel, l'Autorità ha approvato i “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applicano al periodo di regolazione che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 (di seguito: secondo periodo regolatorio);
- per il secondo periodo regolatorio sono stati introdotti alcuni meccanismi ulteriori rispetto al primo (*es*: un meccanismo di penalità per la mancata realizzazione delle *milestone*, aggiuntivo al meccanismo di premi per l'accelerazione, già presente nel precedente periodo regolatorio) in relazione ai significativi ritardi e aumenti di costo registrati nell'aggiornamento del programma a vita intera di Sogin, come illustrato nel documento per la consultazione 43/11;
- nel corso del secondo periodo regolatorio, tuttavia, a fronte dell'evidenza, da una parte, dell'accumularsi di ulteriori ritardi delle attività di smantellamento rispetto ai programmi, e dall'altra, di un aumento significativo dei costi di

mantenimento in sicurezza, dovuti anche al ritardo delle medesime attività, si è evidenziata la necessità di introdurre misure integrative della regolazione;

- con la deliberazione 374/2015/R/eel, l’Autorità ha pertanto apportato, con applicazione a partire dall’anno 2015, integrazioni e modifiche ai Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento alla regolazione del meccanismo di premio/penalità, di cui all’articolo 9 dei medesimi criteri, al fine di rafforzarne l’efficacia rispetto all’obiettivo strategico di riduzione dei costi complessivi delle attività rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare) tramite l’accelerazione delle attività di *decommissioning*;
- ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, Sogin deve trasmettere entro il 31 ottobre di ciascun anno un programma a vita intera aggiornato dei costi complessivi della commessa nucleare, al fine della definizione della regolazione per il periodo regolatorio a partire dall’anno successivo;
- con la comunicazione 31 ottobre 2016, Sogin ha richiesto, all’Autorità, di poter differire di un anno la disposizione del programma a vita intera e di *“proseguire contestualmente la consultazione per la definizione del nuovo periodo regolatorio applicando un regime transitorio per l’anno 2017”*;
- con la comunicazione 2 dicembre 2016, l’Autorità ha riscontrato la richiesta di cui al precedente alinea, ricordando che gli strumenti regolatori introdotti negli anni al fine di incentivare l’accelerazione delle attività di *decommissioning* hanno *“solo in parte sortito gli effetti desiderati, richiedendo anche, più recentemente, l’introduzione di correttivi “in corso d’opera”*”;
- con la deliberazione 381/2017/R/eel, al fine di proseguire nel monitoraggio dell’avanzamento delle attività di smantellamento e dare evidenza in modo trasparente dell’andamento della commessa nucleare, l’Autorità ha esteso l’efficacia delle disposizioni dei Criteri di efficienza economica anche all’anno 2017;
- con la deliberazione 459/2018/R/eel l’Autorità ha determinato gli oneri nucleari a consuntivo per l’anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 16 novembre 2017, Sogin ha trasmesso la revisione del programma a vita intera, ai sensi del comma 11.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica;
- con la medesima comunicazione 16 novembre 2017, Sogin ha altresì richiesto che *“per quanto riguarda il sistema regolatorio applicabile al 2018 si chiede il prolungamento della regolazione attuale per un ulteriore anno”* impegnandosi a tale scopo ad inviare le proposte di *milestone* per il medesimo anno; e che, a tale scopo, ha trasmesso dei prospetti relativi al programma quadriennale 2018-2021;
- con la comunicazione 28 dicembre 2017, l’Autorità ha risposto alla suddetta richiesta che *“visto il permanere delle condizioni di incertezza (anche in relazione all’iter del Deposito Nazionale) che hanno indotto l’Autorità ad*

individuare il 2017 come anno di transizione, una ulteriore estensione al 2018 dei Criteri di efficienza economica previsti dalla deliberazione 194/2013/R/eel, come successivamente modificata e integrata, sia allo stato l'unica opzione tecnicamente percorribile al fine di evitare una non auspicabile incertezza regolatoria” e che pertanto l’orientamento del Collegio era per “una sostanziale estensione della regolazione attuale anche per l’anno 2018, fatti salvi i necessari approfondimenti in merito al programma e alle milestone 2018 proposte e l’eventuale adozione di ulteriori misure per rafforzare la regolazione della commessa nucleare”;

- con la comunicazione 22 dicembre 2017 Sogin ha trasmesso una prima proposta di *milestone* per l’anno 2018;
- la legge di stabilità 2018 ha incluso nuovi oneri a carico della commessa nucleare;
- in particolare, l’articolo 1 della medesima legge prevede che:
 - *La società Sogin Spa provvede alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 1, punto 1.1, dell'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi nel sito del centro comune di ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009. (comma 537);*
 - *Per la realizzazione delle attività di cui al comma 537 è trasferita alla società Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la titolarità degli atti autorizzativi del reattore Ispra-1. Il Ministero dello sviluppo economico, con successivi atti, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori. (comma 538);*
 - *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Sogin Spa dà inizio alle attività conoscitive, preliminari alla presa in carico dell'impianto. Il Ministero dello sviluppo economico costituisce, con proprio decreto, il comitato misto previsto dall'Accordo di cui al comma 537. (comma 539);*
 - *La società Sogin Spa provvede altresì al rimborso del costo sostenuto per la custodia passiva svolta dal Joint Research Centre della Commissione europea in ottemperanza agli obblighi di legge imposti dall'autorità di controllo italiana fino al trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi di cui al comma 538 alla medesima società Sogin Spa. (comma 540);*
 - *La società Sogin Spa provvede alle attività di cui ai commi da 537 a 540 a valere sugli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Conseguentemente all'articolo 1,*

comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 25 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2003, dopo le parole: « combustibile nucleare » sono inserite le seguenti: « , alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009. (comma 541);

- pertanto, con la comunicazione 5 febbraio 2018, gli uffici dell'Autorità hanno richiesto una stima degli oneri relativi agli obblighi di cui al precedente alinea; e che nella medesima comunicazione hanno sollecitato altresì l'invio di una nuova proposta di *milestone* per l'anno 2018, in sostituzione di quella del 22 dicembre 2017, giudicata non adeguata;
- in risposta alla suddetta richiesta, con la comunicazione del 14 febbraio 2018, Sogin ha inviato una nuova proposta di *milestone* per l'anno 2018 e con la comunicazione 2 marzo 2018 un aggiornamento del programma quadriennale 2018-2021 che tiene conto di quanto previsto dalla legge di stabilità 2018;
- con le comunicazioni 5 e 21 giugno 2018, Sogin ha completato e inviato integrazioni e precisazioni in merito ai dati trasmessi con la succitata comunicazione 2 marzo 2018, anche in relazione a specifiche richieste di chiarimenti formulate da parte degli uffici dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'analisi del programma a vita intera presentato da Sogin con la comunicazione 16 novembre 2017 ha evidenziato, in merito ai tempi e ai costi previsti per la commessa nucleare, diversi profili che necessitano di ulteriori approfondimenti;
- la fattibilità del suddetto programma dipende inoltre anche dalla risoluzione di alcune importanti criticità esogene, tra cui in primo luogo la realizzazione del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, nonché l'adeguatezza delle risorse dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- le criticità sui tempi di realizzazione del programma a vita intera riguardano anche importanti progetti relativi alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi derivanti dall'attività pregressa delle centrali e degli impianti; e che tali attività risultano essere un "obiettivo minimo" delle attività di *decommissioning*, comunque necessarie qualsiasi sia la strategia di smantellamento;
- peraltro, il programma a vita intera è stato sottoposto a una *Peer Review* internazionale nell'ambito dei servizi ARTEMIS dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (IAEA) che ne ha, da una parte, riscontrato la conformità agli *standard* internazionali sia per la cura e la manutenzione degli impianti, per le tecnologie utilizzate che per il processo di stima dei costi (pur evidenziando come le stime a vita intera non vengono aggiornate se non per il quadriennio immediatamente successivo), ma ha anche individuato aree di possibile miglioramento per la gestione della commessa nucleare, formulando raccomandazioni e suggerimenti sia per Sogin sia, di tipo più ampio, connesse ai profili di *governance* complessiva del processo e di adeguatezza del quadro

normativo di riferimento e, dunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Governo nazionale;

- tra le raccomandazioni più significative si segnalano quelle riguardanti le criticità sopra già ricordate relative al Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi e l'adeguatezza delle risorse dell'ISIN;
- la necessità di dotare l'ISIN di risorse umane sufficienti per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti era già stata evidenziata tra le principali raccomandazioni formulate dalla missione IRRS (*Integrated Regulatory Review Service*), di revisione internazionale del sistema di regolamentazione e controllo della sicurezza nucleare e della radioprotezione, condotta dalla IAEA nel 2016;
- in relazione alle raccomandazioni ARTEMIS dirette a Sogin, rivestono particolare rilevanza le osservazioni in merito all'opportunità di sviluppare l'uso di "*strategic risk modelling*" per una maggior confidenza sui costi e le date di completamento dei progetti strategici e dell'intero programma;
- il programma a vita intera di Sogin non presenta infatti analisi di sensitività per stimare la prevedibile variazione dei costi e dei tempi della commessa nucleare in relazione ai principali fattori di rischio, che, oltre a quelli sopra ricordati, includono anche quelli di tipo tecnologico, radiologico o normativo; e che non sono inoltre individuate eventuali soluzioni alternative nel caso in cui le principali criticità esogene, come ad esempio il mancato avvio dell'*iter* per la localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi o il mancato potenziamento delle risorse di ISIN, non siano risolte in tempi brevi;
- le raccomandazioni/suggerimenti della *Peer Review* a Sogin riguardano anche altre possibili azioni per il miglioramento da parte della medesima Sogin nella conduzione della commessa nucleare, in relazione ad esempio alla gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi, al costante confronto delle soluzioni tecniche previste con le *best practices* internazionali, alla necessità di aggiornare periodicamente le stime di tutto il programma a vita intera della commessa nucleare.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del programma a vita intera la Sogin ha evidenziato come la realizzazione con attrezzature e personale interno di una serie di attività commisurate all'avanzamento possa costituire un approccio volto a "*ridurre l'impatto economico del decommissioning verso il contribuente elettrico migliorando l'efficienza e l'efficacia della gestione aziendale*" e che "*nel nuovo programma Sogin intende procedere con l'aumento delle attività realizzate con personale interno*";
- la Sogin tuttavia ha evidenziato come attualmente questo approccio non sia adeguatamente valorizzato dal sistema di regolazione che prevede la misura delle *performance* di avanzamento solo sulla base dei costi esterni sostenuti per le attività di *decommissioning*;

- con la comunicazione 8 giugno 2018 la Sogin ha precisato come il ricorso all'internalizzazione di alcune attività risulti a volte necessario "*in quanto risulta particolarmente difficile rintracciare personale esterno in possesso delle necessarie qualifiche*"; e come il ricorso a personale interno per la realizzazione di attività di *decommissioning* non comporterebbe nessun costo ulteriore "*poiché le attività verrebbero realizzate con personale interno inquadrato nei regolamenti di esercizio come personale obbligatorio*" e pertanto già riconosciuto;
- tale problematica è strettamente legata a quella della misurazione dell'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning*; e che la difficoltà a definire meccanismi di misura adeguati per attività complesse e non *standard* come quelle di smantellamento ha indotto l'Autorità ad adottare finora misure di avanzamento basate esclusivamente sull'avanzamento economico dei contratti esterni;
- attualmente il sistema di *Reporting* della commessa nucleare prevede che Sogin definisca per ogni progetto (*task*) attivo nell'ambito del programma quadriennale una Scheda di *task* contenente le principali informazioni sui costi e tempi del progetto; e che tuttavia il modello di detta scheda risulta ancora non utilizzabile ai fini della misura dell'avanzamento fisico della *task*, soprattutto in relazione ad attività realizzate internamente;
- nella comunicazione 8 giugno 2018 Sogin presenta prime proposte per la misurazione dell'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning*, che richiedono, comunque, ulteriori approfondimenti e completamenti.

CONSIDERATO CHE:

- la Carta delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), primo passo dell'*iter* per l'individuazione del sito per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non risulta ad oggi ancora pubblicata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all'esercizio di impianti nucleari deve "*prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare*".

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.2, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi delle attività della commessa nucleare siano classificati nelle seguenti categorie:
 - costi esterni commisurati all'avanzamento;

- costi ad utilità pluriennale;
- costi obbligatori;
- costi commisurabili;
- costi generali efficientabili;
- costi di incentivo all'esodo;
- imposte;
- il comma 11.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica, prevede che Sogin debba trasmettere ogni anno, entro il 31 ottobre, un programma quadriennale dettagliato dei costi esterni commisurati all'avanzamento, dei costi obbligatori, dei costi commisurabili e dei costi ad utilità pluriennale, inclusivo dei costi a preventivo per l'anno successivo;
- il comma 12.1, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorità determini i costi riconosciuti a preventivo per l'anno successivo, relativamente ai costi esterni commisurati all'avanzamento, ai costi commisurabili, ai costi obbligatori e ai costi ad utilità pluriennale, sulla base del programma quadriennale dettagliato di cui al precedente alinea.

CONSIDERATO CHE:

- il programma quadriennale 2018-2021 prevede, per l'anno 2018:
 - a) costi esterni commisurati all'avanzamento per 240,79 milioni di euro, di cui 94,95 milioni di euro per le attività di smantellamento e 145,84 milioni di euro per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale 10,10 milioni di euro, di cui una parte, pari a 3,86 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;
 - c) costi obbligatori per 66,52 milioni di euro;
 - d) costi commisurabili per 31,98 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.3, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi esterni commisurati all'avanzamento siano riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo;
- sotto il profilo della previsione di spesa per i costi esterni commisurati all'avanzamento, anche il programma quadriennale 2018-2021, come già avvenuto in tutti i precedenti anni del secondo periodo regolatorio (*cf* deliberazioni 168/2014/R/eel, 194/2015/R/eel, 454/2016/R/eel e 381/2017/R/eel) prevede un ridimensionamento degli obiettivi del precedente programma quadriennale 2017 – 2020; e che, in particolare per l'anno 2018:
 - il preventivo dei costi di *decommissioning* (94,95 milioni di euro) risulta significativamente inferiore rispetto al preventivo per il medesimo anno del precedente programma quadriennale 2017-2020 (143,13 milioni di euro);

- peraltro, il preventivo del precedente programma quadriennale risultava già ridimensionato rispetto al programma quadriennale 2016-2019 (163,05 milioni di euro);
- in relazione a quanto sopra, il programma quadriennale 2018-2021 prefigura ritardi aggiuntivi a quelli già significativi accumulati dalla commessa nucleare, con conseguente crescita dei costi a vita intera, rispetto a quanto già segnalato dall’Autorità in relazione al programma quadriennale 2015-2018 (con la deliberazione 194/2015/R/eel), al programma quadriennale 2016-2019 (con la deliberazione 454/2016/R/eel) e al programma quadriennale 2017-2020 (con la deliberazione 381/2017/R/eel), con ulteriori slittamenti della data di fine attività prevista per importanti progetti, quali:
 - lo smantellamento delle scatole a guanti a Casaccia (2,5 anni);
 - l’impianto Cemex a Saluggia (4,5 anni);
 - l’impianto di condizionamento delle resine a Trino (5,5 anni);
 - l’impianto di cementificazione del prodotto finito a Trisaia (4 anni);
 - la rimozione della fossa irreversibile a Trisaia (4 anni);
- i ritardi di cui ai precedenti alinea sono in parte imputabili a fattori endogeni a Sogin (quali ad esempio problemi nella gestione dei contratti e nella progettazione), in parte a fattori esogeni (quali ad esempio difficoltà nei processi autorizzativi).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.4, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un’equa remunerazione del capitale investito;
- complessivamente i costi ad utilità pluriennale, previsti nell’anno 2108 (10,10 milioni di euro) dal programma quadriennale 2018-2021, risultano significativamente superiori a quelli previsti nel medesimo anno nel programma quadriennale precedente (6,13 milioni di euro);
- detto aumento è, in parte, riconducibile alla traslazione al 2018 di investimenti considerati ammissibili per gli anni precedenti dalle deliberazioni 194/2015/R/eel, 454/2016/R/eel e 381/2017/R/eel, in parte alla necessità di investimenti per esigenze varie di sicurezza, manutenzione di impianti, edifici, strumentazione per le analisi sui diversi siti.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi obbligatori siano riconosciuti a consuntivo, sulla base di un piano pluriennale;
- il comma 5.1, dei Criteri di efficienza economica, prevede che Sogin debba trasmettere, all’Autorità, un piano che evidenzia la dinamica dei costi obbligatori;

- i costi obbligatori previsti nel programma quadriennale 2018-2021 per l'anno 2018 (66,52 milioni di euro) risultano superiori a quelli previsti nel medesimo anno dal programma quadriennale precedente (59,16 milioni di euro);
- detto aumento è in parte riconducibile alla traslazione, al 2018, di costi considerati ammissibili, per l'anno 2017, dalla deliberazione 381/2017/R/eel (cfr deliberazione 459/2018/R/eel);
- l'incremento nel 2018 è, altresì, imputabile a:
 - a) maggiori costi esterni per la vigilanza dei siti;
 - b) maggiori costi di gestione sito (Trino, Casaccia e Saluggia) e per manutenzioni ordinarie e straordinarie (Caorso);
 - c) aumento dei costi interni a Casaccia in seguito all'assunzione di personale per rispettare il nuovo Regolamento di esercizio, approvato dall'ISPRA il 27 gennaio 2017;
- peraltro, per quanto riguarda i costi di cui al precedente alinea, lettera a), Sogin ha incluso nel programma quadriennale 2018-2021 anche una maggiorazione del 20% di costi di “*servizi straordinari e aggiuntivi*” che costituisce una riserva dalla quale attingere in caso di necessità o emergenze di security, che “*in condizioni normali (assenza di esigenze particolari o di emergenze) non sarà utilizzata e quindi i relativi costi non saranno contabilizzati*” (di seguito: costi aggiuntivi di vigilanza), per un valore pari a 1,09 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- i costi commisurabili, previsti nell'anno 2108 (31,98 milioni di euro) dal programma quadriennale 2018-2021, risultano significativamente inferiori a quelli previsti nel medesimo anno nel programma quadriennale precedente (39,20 milioni di euro);
- detto scostamento negativo è per lo più riconducibile a significative riduzioni in relazione a costi interni
 - per attività di ingegneria, radioprotezione e *licensing*;
 - per acquisti;
 - per sorveglianza lavori;
- il comma 2.6, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i costi commisurabili siano riconosciuti a consuntivo, purché non superiori ai valori massimi stabiliti in base a specifici *driver*;
- il punto 1, lettera a), della deliberazione 632/2013/R/eel, prevede che il *driver* per i costi commisurabili, di cui all'articolo 6, dei Criteri di efficienza economica, sia posto pari all'avanzamento annuale complessivo dei progetti strategici, pari al rapporto tra la somma dei costi commisurati sostenuti per ciascun progetto nell'anno e la somma dei costi commisurati a vita intera previsti per ciascun progetto, aggiornati per tener conto di eventuali aumenti di costo;
- i progetti strategici sono elencati nella Tabella 1.1 allegata alla deliberazione 632/2013/R/eel;

- i valori base di riferimento CC_{base}^a e δ_{base}^a al fine dell'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 6 dei Criteri di efficienza economica sono stati fissati dalla medesima deliberazione 632/2013/R/eel, pari, rispettivamente, al valore dei costi commisurabili e all'avanzamento fisico dei progetti strategici nell'anno 2012;
- detti valori erano stati individuati in quanto l'anno 2012 risultava quello che a consuntivo aveva registrato il rapporto migliore costi commisurabili/avanzamento dei progetti strategici;
- il valore del parametro δ_n^a sulla base dei preventivi di avanzamento per i progetti strategici nel 2018 contenuti nel programma quadriennale 2018-2021 è pari a 5,33%;
- il valore limite a preventivo per i costi commisurabili dell'anno 2018 applicando i parametri previsti dalla deliberazione 632/2013/R/eel risulterebbe pari a 41,32 milioni di euro;
- tuttavia, dagli schemi di reportistica trasmessi con la comunicazione 2 marzo 2018 si evidenzia che il costo a vita intera del progetto "Trattamento rifiuti" a Latina (LTSMW1), incluso nella tabella 1.1 della deliberazione 632/2013/R/eel, ha subito una riduzione significativa (- 46 milioni di euro) rispetto ai programmi quadriennali precedenti; e che la Sogin ha giustificato detta riduzione con una migliore definizione delle attività relative al suddetto progetto, espungendo i costi di trasporto dei rifiuti;
- quanto sopra si configura come una modifica sostanziale del perimetro delle attività relative ai progetti strategici;
- inoltre, il rapporto costi commisurabili/avanzamento dei progetti strategici nel corso del secondo periodo regolatorio è migliorato rispetto al periodo 2010-2012, preso precedentemente a riferimento;
- il comma 6.3, dei Criteri di efficienza economica, prevede che i valori di riferimento CC_{base}^a sono calcolati prendendo a riferimento la media dei costi commisurabili di ciascuna categoria dei medesimi costi commisurabili, sostenuti dalla Sogin nel corso dei tre anni precedenti all'inizio del periodo di regolazione;
- il comma 6.5, dei Criteri di efficienza economica, prevede che l'Autorità si riserva di procedere a verifiche di efficienza dei valori di riferimento di cui al comma 6.3 dei medesimi criteri;
- il valore medio dei costi commisurabili sostenuti dalla Sogin nel periodo 2015-2017 è pari a 34,48 milioni di euro; e che nel medesimo periodo il valor medio dell'avanzamento dei progetti strategici, valutato sulla base dei dati aggiornati dei costi previsti a vita intera, è pari a 4,92%.

CONSIDERATO CHE:

- la proposta di *milestone*, inviata da Sogin con la comunicazione 2 marzo 2018, integrata successivamente con la comunicazione 24 aprile 2018, pur essendo

migliorativa rispetto a quella presentata originariamente con la comunicazione 22 dicembre 2017, evidenzia ancora criticità, in quanto:

- prevede ulteriori slittamenti o declassamenti di *milestone* già slittate o declassate per effetto di precedenti aggiornamenti (*cf*r deliberazioni 454/2016/R/eel e 442/2017/R/eel);
- *milestone* importanti per le quali erano state approvati slittamenti al 2018 risultano mancanti;
- dette criticità non possono essere valutate in maniera adeguata se non in relazione a un'analisi complessiva del programma a vita intera, analisi che, come ricordato precedentemente, è ancora in corso e richiede inoltre aggiornamenti e integrazioni da parte della Sogin;
- essendo obiettivi che la Sogin ha individuato all'inizio del 2018, le *milestone* proposte con le comunicazioni 2 marzo 2018 e 24 aprile 2018 possono nondimeno essere prese come riferimento almeno ai fini di un monitoraggio dell'andamento della commessa nucleare, nonché del grado di raggiungimento da parte di Sogin dei propri obiettivi e della propria programmazione.

RITENUTO CHE:

- alcuni dei suggerimenti della *Peer Review* sono fondamentali al fine di una corretta valutazione del programma a vita intera e delle possibili azioni da intraprendere nell'ambito del nuovo periodo di regolazione;
- ciò in particolare con riferimento alla necessità di disporre di valutazioni anche quantitative dell'impatto di tutti i principali fattori di rischio (esogeni e endogeni), e in particolare dei costi derivanti dalla mancata risoluzione delle principali criticità esogene già richiamate;
- le suddette valutazioni quantitative risultano indispensabili anche in relazione al necessario coinvolgimento, nel processo di definizione dei criteri di regolazione, di tutti gli attori istituzionali interessati;
- peraltro il programma a vita intera deve essere in parte aggiornato in relazione ad alcune ipotesi in esso contenute (in particolare sull'*iter* per l'individuazione del sito per il Deposito Nazionale o sul potenziamento dell'organico di ISIN), nonché ai risultati delle azioni che Sogin ha intrapreso (o intendeva intraprendere) in merito ad alcune raccomandazioni della *Peer Review*, come evidenziato nella comunicazione di Sogin del 9 maggio 2018;
- non risulta, quindi, allo stato possibile definire nuovi criteri di efficienza economica da applicare alla commessa nucleare per il prossimo periodo regolatorio;
- come già segnalato in precedenza, non è auspicabile tuttavia che permanga un'incertezza regolatoria, tenendo conto anche della necessità – prevista dall'ordinamento europeo – di garantire a Sogin la copertura dei costi necessaria per il mantenimento in sicurezza dei siti e per la gestione dei rifiuti radioattivi.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- richiedere a Sogin di integrare e/o rettificare, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, il programma a vita intera presentato con la comunicazione 16 novembre 2017, includendo,
 - un aggiornamento generale in relazione alle principali criticità esogene tuttora in corso;
 - come suggerito dalla *Peer Review*, una più accurata valutazione dei costi delle attività previste oltre il quadriennio, a seguito di una revisione dei costi e dei tempi delle suddette attività sulla base dell'esperienza accumulata nel passato, delle *best practices* internazionali e dell'andamento delle attività da realizzare nel quadriennio;
 - come suggerito dalla *Peer Review*, una valutazione quantitativa, effettuata con tecniche di “*strategic risk modelling*”, dell'impatto prevedibile sui costi e i tempi della commessa nucleare in relazione a tutti i principali fattori di rischio (esogeni e endogeni), con particolare riferimento al caso in cui le criticità in relazione al Deposito Nazionale e al potenziamento delle risorse dell'ISIN non vengano risolte in tempi brevi;
 - un aggiornamento dei tempi e dei costi sulla base delle azioni che Sogin ha intrapreso (o intende intraprendere) a seguito delle raccomandazioni della *Peer Review* di cui alla comunicazione Sogin del 9 maggio 2018;
- nella prospettiva di definire un nuovo quadro di regolazione a valere dall'1 gennaio 2020, nell'ambito dell'aggiornamento del programma a vita intera di cui al precedente alinea, richiedere altresì alla Sogin di formulare una proposta completa di misurazione dell'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning*, corredando tale proposta con una conseguente ipotesi di modifica delle Schede di *task*;
- nella prospettiva di rafforzare la collaborazione tra l'Autorità e l'ISIN, anche sulla base della collaborazione già avviata da tempo con il Dipartimento Nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA, nel rispetto delle differenti competenze e ruoli attribuiti dalla normativa nazionale, prevedere che Sogin trasmetta gli aggiornamenti/proposte di cui ai precedenti alinea, per conoscenza, anche ad ISIN.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- al fine di garantire a Sogin la copertura finanziaria necessaria per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare, come previsto dal comma 58bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95, come preannunciato nella comunicazione 28 dicembre 2017, prevedere per gli anni 2018 e 2019 una sostanziale estensione dei Criteri di efficienza economica;
- in merito all'anno 2018, in relazione alla necessità di valutare le *milestone* nell'ambito di un'analisi complessiva del programma a vita intera e di definire le

- medesime *milestone* entro i primi mesi dell'anno nel quale devono essere raggiunte, disporre la transitoria sospensione il meccanismo di premio/penalità di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
- ai fini di proseguire nel monitoraggio dell'avanzamento della commessa nucleare, e di darne conto con trasparenza, fissare nondimeno un elenco di *milestone* per l'anno 2018, basato sulla proposta di Sogin di cui alla comunicazione 2 marzo 2018, come successivamente integrata con la comunicazione 24 aprile 2018;
 - in merito all'anno 2019, riservarsi di adottare ulteriori misure per rafforzare la regolazione della commessa nucleare, anche a seguito di approfondimenti tecnici con ISIN in relazione alle priorità di sicurezza nucleare, inclusi eventuali meccanismi di penalità per mancato raggiungimento di obiettivi minimi di avanzamento delle attività di *decommissioning* e/o di potenziamento sul controllo dell'economicità e efficienza delle attività non commisurate all'avanzamento, o per mancato rispetto delle scadenze per gli approfondimenti per il miglioramento del programma a vita intera di cui ai precedenti alinea;
 - rimandare all'analisi del consuntivo 2018 la valutazione in merito alla effettiva possibilità di valorizzare l'avanzamento fisico delle attività di smantellamento realizzate da risorse interne, fermo restando che da tale valorizzazione non potrà discendere un incremento dei costi della commessa nucleare.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- procedere al riconoscimento a preventivo degli oneri nucleari per l'anno 2018;
- prevedere che ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi commisurabili per l'anno 2018, si tenga conto della modifica del perimetro delle attività relative al progetto "Trattamento rifiuti" a Latina (LTSMW1), nonché del miglioramento delle *performance* registrato negli anni 2015-2017, anche ai fini di incentivare un ulteriore miglioramento in relazione all'avanzamento dei progetti strategici;
- ai fini del riconoscimento dei suddetti costi, fissare pertanto:
 - il parametro CC_{base}^a a 34,48 milioni di euro, pari alla media dei costi commisurabili effettivamente sostenuti dalla Sogin nel periodo 2015-2017;
 - il parametro δ_{base}^a a 4,92%, pari alla media dell'avanzamento dei progetti strategici registrata nel periodo 2015-2017, valutata sulla base dei dati aggiornati dei costi a vita intera;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento dei costi obbligatori a preventivo per l'anno 2018, siano espunti i costi aggiuntivi di vigilanza, prevedendo che detti costi siano eventualmente riconosciuti a consuntivo, qualora se ne sia effettivamente manifestata la necessità;
- riconoscere pertanto a preventivo:

- i costi esterni delle attività commisurate previsti per il 2018 nel programma quadriennale 2018-2021;
- i costi obbligatori previsti nel 2018 nel programma quadriennale 2018-2021, al netto dei costi aggiuntivi di vigilanza;
- dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale previsti per l'anno 2018 nel programma quadriennale 2018-2021;
- stimare a preventivo il parametro $CC_{MAX,n}^a$, di cui al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica per i costi commisurabili per l'anno 2018, sulla base dei dati a preventivo di avanzamento dei progetti strategici, pari a 37,37 milioni di euro;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2018 siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento, in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2018:
 - siano riconosciuti i costi aggiuntivi di vigilanza, qualora effettivamente sostenuti, nei limiti dei costi previsti nel programma quadriennale 2018-2021;
 - i costi del personale obbligatorio presso i siti ex Enea siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - i. delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;
 - ii. dei costi previsti dalla Sogin per il 2018 nel programma quadriennale 2018-2021, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica;
 - eventuali maggiori costi rispetto a quanto previsto dalla Sogin nel programma quadriennale 2018-2021 siano riconoscibili solo sulla base di giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo, i costi ad utilità pluriennale, per l'anno 2018 siano riconosciuti secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
- prevedere che il valore dei costi commisurabili per l'anno 2018 sia calcolato a consuntivo, sulla base dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica

DELIBERA

1. di prevedere per gli anni 2018 e 2019 l' estensione dei Criteri di efficienza economica del periodo regolatorio 2013-2016, salvo quanto precisato nei successivi punti del presente provvedimento, rinviando l'avvio del nuovo periodo di regolazione al 1° gennaio 2020;
2. di richiedere a Sogin di integrare e/o rettificare, ove necessario, entro il 30 giugno 2019, il programma a vita intera presentato con la comunicazione 16 novembre 2017, includendo almeno:
 - a. un aggiornamento generale in relazione alle principali criticità esogene tuttora in corso;
 - b. come suggerito dalla *Peer Review*, una più accurata valutazione dei costi delle attività previste oltre il quadriennio, a seguito di una revisione dei costi e dei tempi delle suddette attività sulla base dell'esperienza accumulata nel passato, delle *best practices* internazionali e dell'andamento delle attività da realizzare nel quadriennio;
 - c. come suggerito dalla *Peer Review*, una valutazione quantitativa, effettuata con tecniche di “*strategic risk modelling*”, dell'impatto prevedibile sui costi e i tempi della commessa nucleare in relazione a tutti i principali fattori di rischio (esogeni e endogeni), con particolare riferimento al caso in cui le criticità in relazione al Deposito Nazionale e al potenziamento delle risorse dell'ISIN non vengano risolte in tempi brevi;
 - d. un aggiornamento dei tempi e dei costi sulla base delle azioni che Sogin ha intrapreso (o intende intraprendere) a seguito delle raccomandazioni della *Peer Review*, di cui alla comunicazione Sogin del 9 maggio 2018;
 - e. una proposta completa di misurazione dell'avanzamento fisico delle attività di *decommissioning*, corredando tale proposta con una conseguente ipotesi di modifica delle Schede di *task*;
3. di prevedere che Sogin trasmetta gli aggiornamenti e le proposte di cui al punto 2, per conoscenza, a ISIN;
4. in relazione all'anno 2018, prevedere che le disposizioni dei Criteri di efficienza economica si applichino con l'eccezione di quanto previsto ai successivi punti 5, 6, 7 e 8;
5. di prevedere, per l'anno 2018, la transitoria sospensione del meccanismo di premio/penalità per l'avanzamento delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica;
6. di definire, comunque, un elenco di *milestone* da raggiungere nell'anno 2018, ai soli fini del monitoraggio dell'avanzamento della commessa nucleare, come elencate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;

7. di fissare, per l'anno 2018, il parametro CC_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera a), dei Criteri di efficienza economica, pari a 34,48 milioni di euro;
8. di fissare, per l'anno 2018, il parametro δ_{base}^a di cui al comma 6.2, lettera b), dei Criteri di efficienza economica, pari a 4,92%;
9. di determinare, a preventivo, gli oneri nucleari per il 2018 relativamente a:
 - a. i costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di *decommissioning*, per 94,95 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2018-2021 per il medesimo anno 2018;
 - b. i costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, per le attività di chiusura del ciclo del combustibile, per 145,84 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2018-2021 per il medesimo anno 2018;
 - c. i costi obbligatori per 65,43 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2018-2021 per il medesimo anno 2018 al netto dei costi aggiuntivi di vigilanza;
10. di dichiarare ammissibili a preventivo i costi ad utilità pluriennale per 10,10 milioni di euro, pari ai costi preventivati dalla Sogin nel programma quadriennale 2018-2021 per il medesimo anno 2018;
11. di prevedere che il valore dei costi commisurabili per l'anno 2018 sia calcolato a consuntivo, sulla base di quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8, dell'avanzamento effettivo dei progetti strategici, di cui alla tabella 1.1., della deliberazione 632/2013/R/eel, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 dei Criteri di efficienza economica, che, sulla base dei dati forniti dalla Sogin per il programma quadriennale 2018-2021, sono ad oggi stimabili pari a 37,37 milioni di euro;
12. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2018 siano applicati i criteri di cui all'articolo 3 dei Criteri di efficienza economica, con particolare riferimento ai commi 3.4 e 3.5 del medesimo provvedimento in relazione alla conformità delle procedure di acquisto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/16;
13. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi obbligatori per l'anno 2018:
 - a. siano riconosciuti i costi aggiuntivi di vigilanza, qualora effettivamente sostenuti, nei limiti dei costi previsti nel programma quadriennale 2018-2021;
 - b. i costi del personale obbligatorio presso i siti ex Enea siano riconosciuti sulla base del personale obbligatorio effettivo presente su ciascun sito, al netto di eventuali dipendenti Enea in posizione di comando che ricoprono dette funzioni e nel limite massimo:
 - i. delle prescrizioni dei nuovi regolamenti di esercizio, qualora approvati dalle autorità competenti;

- ii. dei costi previsti dalla Sogin per il 2018 nel programma quadriennale 2018-2021, nel caso in cui i suddetti regolamenti non siano ancora stati approvati, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali di cui all'articolo 10 dei Criteri di efficienza economica;
 - c. eventuali maggiori costi, rispetto a quanto previsto dalla Sogin nel programma quadriennale 2018-2021, siano riconoscibili solo sulla base di giustificati e documentati motivi, anche in relazione alle esigenze di sicurezza nucleare;
- 14. di prevedere che, ai fini del riconoscimento a consuntivo, i costi ad utilità pluriennale per l'anno 2018 siano riconosciuti, secondo le modalità previste all'articolo 4 dei Criteri di efficienza economica, previa verifica dei criteri di allocazione dei costi ad utilità pluriennale al perimetro degli oneri nucleari;
- 15. in relazione all'anno 2019, prevedere che le disposizioni dei Criteri di efficienza economica siano applicate fatta salva la possibilità di adottare eventuali ulteriori misure per rafforzare la regolazione della commessa nucleare, anche a seguito di approfondimenti tecnici con ISIN in relazione alle priorità di sicurezza nucleare, nonché con riferimento a quanto richiesto al precedente punto 2;
- 16. di comunicare il presente provvedimento a Sogin;
- 17. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Le determinazioni di cui ai punti 1-15 del presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
- 18. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente punto;
- 19. di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto 18, all'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

27 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini